




# Misure in materia di lavoro

Bilanci di previsionedello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

**Dossier Consenso Europa**

30 dicembre 2025

**CONSENSO**  
EUROPA PUBLIC AFFAIRS & COMMUNICATION



## EXECUTIVE SUMMARY

Il presente dossier analizza le disposizioni in materia di lavoro, previdenza e coesione sociale contenute nella **Legge di Bilancio 2026**. L'impianto complessivo della manovra si pone l'obiettivo di rispondere alle attuali sfide del sistema economico attraverso un mix di interventi diretti al **sostegno del potere d'acquisto**, alla flessibilità previdenziale e alla stabilità del mercato occupazionale.

Una parte significativa della manovra è dedicata alla tutela dei redditi più bassi e delle famiglie. Questo impegno si manifesta concretamente attraverso il rifinanziamento del fondo per la **Carta "Dedicata a te"**, finalizzata all'acquisto di beni di prima necessità, e un sensibile potenziamento delle agevolazioni per i nuclei con figli, includendo il supporto alle spese educative. Parallelamente, la normativa punta a incentivare il **welfare aziendale** e i contratti di prossimità, estendendo la soglia dei fringe benefit per favorire una maggiore integrazione tra retribuzione e servizi alla persona.

In materia di **previdenza e pensioni**, il legislatore ha scelto una linea di prudente flessibilità. Il documento descrive la proroga e la revisione di strumenti consolidati per l'accesso anticipato al pensionamento, come **Quota 103 e Opzione Donna**, pur mantenendo rigorosi requisiti anagrafici e contributivi per garantirne la sostenibilità finanziaria. Particolare attenzione viene rivolta anche alla **previdenza complementare** e alla gestione dei flussi del TFR, oltre a un intervento di rimodulazione delle spese per i lavoratori impegnati in **mansioni particolarmente usuranti** o turni notturni.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la strategia di fondo rimane orientata alla **riduzione del cuneo fiscale** e alla promozione dell'occupazione stabile. Le misure prevedono la prosecuzione degli **esoneri contributivi** per l'assunzione di categorie fragili, quali giovani e donne, con un focus specifico sulle aree del Mezzogiorno. A queste si affianca una riforma strutturale delle **detrazioni per il lavoro dipendente**, volta a massimizzare l'impatto netto in busta paga, e incentivi per le imprese che investono nella formazione continua o nella stabilizzazione dei rapporti a termine.

Il dossier non trascura la gestione delle difficoltà occupazionali e la protezione sociale. Gli interventi sugli **ammortizzatori sociali** garantiscono la continuità della Cassa Integrazione per le crisi industriali più complesse e il sostegno ai fondi di solidarietà bilaterali. Allo stesso tempo, si registra un rinnovato interesse per la **salute e sicurezza sul lavoro**, che si traduce in un incremento dei fondi destinati alle famiglie delle vittime di infortuni e in un potenziamento dell'attività ispettiva e della sorveglianza sanitaria preventiva.

Infine, il capitolo dedicato al **pubblico impiego** chiude l'analisi, trattando lo stanziamento di risorse per il rinnovo dei contratti collettivi e la valorizzazione dei percorsi di carriera. In

conclusione, le misure presentate delineano una politica economica che cerca di coniugare la **protezione dei lavoratori** e la crescita della base occupazionale con le stringenti necessità di bilancio dello Stato.

## ANALISI DELLE MISURE

**Commi 5-6 - Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità da fruire mediante la Carta «Dedicata a te»** Incrementa di 500.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, vincolando tali risorse all'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Collega l'utilizzo delle risorse alle caratteristiche del fondo richiamato: interventi destinati a soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Demandato a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione delle risorse e l'individuazione dei termini e delle modalità di erogazione

Incrementa di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'autorizzazione di spesa relativa all'attuazione, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle procedure di erogazione del contributo ai beneficiari previsti dalla disciplina vigente, per le finalità di cui al comma 5. La copertura dell'incremento avviene a valere sulle risorse del fondo previsto al medesimo comma.

**Commi 18-21 - Trattamento integrativo speciale** Per il periodo 1 gennaio - 30 settembre 2026 è riconosciuto ai lavoratori interessati un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde riferite alle seguenti prestazioni rese nel periodo agevolato: lavoro notturno; prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito del lavoratore; pertanto l'importo percepito è escluso dal reddito imponibile ai fini fiscali.

Sono beneficiari:

- I lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, cioè:

- Esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, comprese bevande con gradazione alcolica superiore al 21% vol., e latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- Esercizi per la somministrazione di bevande (anche alcoliche di qualsiasi gradazione), latte, dolci (pasticceria e gelateria) e prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- Esercizi dei tipi precedenti in cui la somministrazione è congiunta ad attività di trattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili);
- Esercizi del tipo "somministrazione di bevande" nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- I lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali

Ai fini dell'individuazione delle prestazioni agevolate:

- Lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro;
- Lavoro notturno è il lavoro svolto nel "periodo notturno", inteso come un periodo di almeno sette ore consecutive che comprenda l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

La base di calcolo del 15% è limitata alle retribuzioni lorde corrisposte per le ore di lavoro notturno e per le ore di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, rese nel periodo 1 gennaio - 30 settembre 2026; non rilevano le altre componenti retributive non riferite a tali prestazioni.

Rende applicabile la misura prevista al comma 18 esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente, riferito al periodo d'imposta 2025, non superiore a 40.000 euro.

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto dal sostituto d'imposta solo su richiesta del lavoratore; la richiesta deve contenere l'attestazione scritta dell'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025.

Le somme erogate a tale titolo devono essere indicate nella Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta; la Certificazione Unica è rilasciata dai soggetti che operano le ritenute (sostituti) ed è valida anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS e agli altri enti e casse previdenziali; attesta l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati previsti dallo schema approvato; sostituisce le certificazioni previste ai fini contributivi; le relative modalità di attuazione sono stabilite con decreto

adottato d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il sostituto d'imposta recupera le somme anticipate ai lavoratori a titolo di "trattamento integrativo speciale" compensando il relativo credito con i propri debiti fiscali e contributivi mediante la procedura ordinaria di compensazione nei versamenti unificati (modello di pagamento unificato). La compensazione avviene secondo le modalità e i limiti previsti dalla disciplina generale della compensazione (comunicazioni, controlli, eventuali soglie) applicabile ai crediti utilizzabili in sede di versamento unificato.

Il rinvio testuale è alla previgente disciplina generale della compensazione nei versamenti unificati, oggi abrogata e sostituita: l'effetto pratico resta quello di utilizzare le regole ordinarie attualmente vigenti per compensare il credito derivante dall'erogazione del trattamento integrativo speciale.

**Comma 158-161 - Eliminazione del mese di sospensione della sua erogazione in caso di rinnovo e riduzione del 50 per cento dell'importo della prima mensilità di rinnovo rispetto al beneficio mensile** Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione continua a essere erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, con possibilità di rinnovo per periodi ulteriori di dodici mesi, previa presentazione della domanda.

Alla scadenza di ciascun periodo di dodici mesi di rinnovo, il beneficio è nuovamente rinnovabile, previa presentazione della domanda, consentendo rinnovi successivi senza limitazioni ulteriori espresse.

Non è più prevista la sospensione di un mese tra i periodi di fruizione: il passaggio da un periodo al successivo avviene senza interruzione, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda di rinnovo.

L'importo della prima mensilità di ciascun rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell'importo mensile del beneficio economico determinato per il periodo rinnovato

Applica il contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione ai nuclei familiari il cui diciottesimo mese di percezione del beneficio, prima della sospensione di un mese, ricade nel mese di novembre 2025.

Per tali nuclei, qualora abbiano presentato domanda di rinnovo ed effettuata la verifica dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro; ove

spettante, è erogato con la prima mensilità di rinnovo e comunque entro il mese di dicembre (2025).

Ai fini dell'individuazione dei nuclei interessati, rileva che la sospensione di un mese intervenga dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi; per i nuclei considerati, la sospensione cade nel mese di dicembre 2025 e la prima mensilità di rinnovo decorre dal mese successivo.

Incrementa i limiti di spesa per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione. Restano invariati gli importi 2024-2025; dal 2026 sono così rideterminati:

- 2026: 5.767,3 milioni di euro
- 2027: 5.941,7 milioni di euro
- 2028: 5.992,3 milioni di euro
- 2029: 6.056,3 milioni di euro
- 2030: 6.112,1 milioni di euro
- 2031: 6.180,3 milioni di euro
- 2032: 6.251,1 milioni di euro
- 2033 e anni successivi: 6.324,8 milioni di euro

Riduce, a seguito dell'attività di monitoraggio, i limiti di spesa per i relativi incentivi (diversi dal contributo), lasciando invariati gli importi 2024-2025; dal 2026 sono così rideterminati:

- 2026: 89,6 milioni di euro
- 2027: 55,0 milioni di euro
- 2028: 56,5 milioni di euro
- 2029: 57,9 milioni di euro
- 2030: 59,4 milioni di euro
- 2031: 60,9 milioni di euro
- 2032: 62,5 milioni di euro
- 2033 e anni successivi: 64,0 milioni di euro

Ridetermina, per effetto degli aggiustamenti precedenti, l'autorizzazione di spesa complessiva ai fini dell'Assegno di inclusione e dei relativi incentivi (incluso il contributo), invariata per il 2024-2025 e aggiornata come segue:

- 2026: 5.866,0 milioni di euro
- 2027: 6.005,8 milioni di euro
- 2028: 6.058,1 milioni di euro
- 2029: 6.123,5 milioni di euro
- 2030: 6.180,9 milioni di euro
- 2031: 6.250,9 milioni di euro
- 2032: 6.323,3 milioni di euro

- 2033 e anni successivi: 6.398,5 milioni di euro

Riduce la dotazione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Le riduzioni si applicano al Fondo istituito ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, collocato nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alimentato dalle economie derivanti dalla soppressione, dall'anno 2024, di una precedente autorizzazione di spesa, rideterminate al netto di maggiori oneri previsti dalla medesima legge istitutiva.

### **Comma 176 - Liquidazione anticipata della NASpl**

L'anticipazione della NASpl non è più erogata in un'unica soluzione: la prestazione è articolata in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda pari al restante 30 per cento c.c.

La seconda rata è corrisposta al termine della durata della NASpl, determinata in settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (con esclusione dei periodi già utilizzati per prestazioni di disoccupazione) e con corresponsione mensile; in ogni caso, la corresponsione avviene non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione c.c.

La corresponsione della seconda rata è subordinata:

- Alla verifica della mancata rioccupazione, intesa in base alla disciplina che considera l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo riconosciuto ai fini dell'anticipazione c.c;
- ▲ Alla verifica dell'assenza di titolarità di pensione diretta, con eccezione per l'assegno ordinario di invalidità c.c.

La domanda di anticipazione va presentata all'INPS, in via telematica, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale oppure dalla data di sottoscrizione della quota di capitale sociale della cooperativa; il termine è a pena di decadenza. Il limite dei sei mesi per la corresponsione della seconda rata decorre dalla data di presentazione di tale domanda c.c.

L'anticipazione della NASpl non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il nucleo familiare; le soppressioni delle locuzioni "in un'unica soluzione" nei commi interessati allineano tali regole al nuovo regime in due rate.

### **Commi 206-207 - Integrazione al reddito per le lavoratrici madri**

Sposta al 2027 l'avvio del parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore riconosciuto alle lavoratrici dipendenti (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e alle lavoratrici autonome rientranti nelle tipologie indicate e non in regime forfetario, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui.

Conferma che l'esonero spetta alle madri di due o più figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, per le madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo; la disciplina opera dalla decorrenza generale dell'agevolazione (dal 2027).

Elimina la regola che, per il 2026, escludeva dal nuovo parziale esonero le lavoratrici beneficiarie dell'esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti riconosciuto nel triennio 2024-2026 alle madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile; conseguentemente, nel 2026 il nuovo parziale esonero non spetta in alcun caso e, per chi ne ha diritto, continua ad applicarsi l'esonero del 100 per cento sino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Introduce per il solo anno 2026 una misura transitoria: l'INPS riconosce, a domanda, una somma pari a 60 euro mensili, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, per ogni mese o frazione di mese in cui è in vigore un rapporto di lavoro o un'attività di lavoro autonomo, in attesa dell'attuazione del parziale esonero dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti previsto per le madri lavoratrici.

Destinatari con due figli:

- Lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la Gestione separata presso l'INPS.
- Spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età da parte del secondo figlio.
- Richiede un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

Destinatari con più di due figli (tre o più):

- Le medesime categorie di lavoratrici.
- Spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
- Richiede un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. È
- condizionata a che il reddito da lavoro non derivi da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, è riconosciuta solo per i mesi o frazioni di mese che non coincidono con la vigenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Modalità di pagamento per il 2026: le mensilità spettanti da gennaio a novembre sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026.

Trattamento ai fini dell'ISEE: le somme erogate non rilevano nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Operatività: l'INPS gestisce le attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

**Commi 208-209 - Calcolo ISEE** Nelle more dell'adeguamento del regolamento ISEE, ai fini dell'accesso a Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, assegno unico e universale per i figli a carico, buono asili nido e importo una tantum per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025:

- La soglia al di sotto della quale il valore della casa di abitazione, come determinato ai fini dell'ISEE e al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare è innalzata a 91.500 euro; per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Roma Capitale) è innalzata a 120.000 euro; la soglia è incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo; se la soglia è superata, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.
- Le maggiorazioni della scala di equivalenza di cui alla lettera a) dell'allegato 1 del regolamento ISEE sono rideterminate in: 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli; 0,25 con tre figli; 0,40 con quattro figli; 0,55 con almeno cinque figli.

Per effetto di tali rideterminazioni:

- Assegno di inclusione: sono aggiunti 125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 133,67 milioni di euro per il 2028, 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 150,77 milioni di euro per il 2031 e 142,27 milioni di euro annui dal 2032; la spesa complessiva annua per Assegno di inclusione e relativi incentivi è conseguentemente rideterminata come segue: 5.885,27 milioni (2026), 6.054,57

milioni (2027), 6.113,27 milioni (2028), 6.184,77 milioni (2029), 6.240,17 milioni (2030), 6.315,67 milioni (2031), 6.377,07 milioni (2032) e 6.449,27 milioni annui dal 2033.

● Supporto per la formazione e il lavoro: sono aggiunti 14,18 milioni di euro per il 2026 e 13,58 milioni di euro annui dal 2027; la spesa complessiva annua per Supporto per la formazione e il lavoro e relativi incentivi è conseguentemente rideterminata come segue: 642,08 milioni (2026), 615,78 milioni (2027), 616,18 milioni (2028), 616,68 milioni (2029), 617,18 milioni (2030), 617,68 milioni (2031), 618,18 milioni (2032) e 618,58 milioni annui dal 2033.

▲ Assegno unico e universale per i figli a carico: le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri sono incrementate di 340,78 milioni di euro (2026), 345,93 milioni (2027), 352,14 milioni (2028), 358,87 milioni (2029), 365,7 milioni (2030), 372,64 milioni (2031), 379,69 milioni (2032), 386,94 milioni (2033), 394,2 milioni (2034) e 401,77 milioni di euro annui dal 2035.

● Buono asili nido: l'autorizzazione di spesa è incrementata di 5,96 milioni di euro per il 2026 e di 6,36 milioni di euro annui dal 2027.

● Importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025: le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri sono incrementate di 3,23 milioni di euro annui dal 2026.

A decorrere dall'anno 2026, per la precompilazione della DSU ai fini dell'ISEE l'INPS coopera anche con il Ministero dell'interno e con l'Automobile Club d'Italia; sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel pubblico registro automobilistico, oltre a quelle già utilizzate (Anagrafe tributaria, Catasto, archivi INPS, dati su saldi e giacenze medie) con scambio dei dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, la presentazione della DSU per il tramite dei centri di assistenza fiscale avviene prioritariamente in modalità precompilata; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di politiche per la famiglia, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono aggiornate le modalità operative e tecniche per consentire al cittadino, anche tramite i centri di assistenza fiscale, la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS; resta fermo il regime di trattamento dei dati e le misure di sicurezza del sistema ISEE/DSU.

**Comma 787 - Indennità in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia** Consente di concedere, fino al 31 dicembre 2026, la stessa indennità, in continuità, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana i quali cessino di percepire la NASpl nell'anno 2020 e che nell'anno 2020 hanno presentato

richiesta per la concessione dell'indennità prevista per i cessati dalla cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo 1° dicembre 2017-31 dicembre 2018 e privi del diritto alla NASpl.

Precisa che la prestazione riconosciuta è la stessa indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, riconosciuta in continuità; a tale indennità non si applicano le disposizioni sui criteri omogenei di accesso ai trattamenti in deroga e alla mobilità in deroga introdotti nel 2012. La misura opera in continuità con quella già applicabile per il 2023 e per il 2024, ora estesa fino al 31 dicembre 2026.

Copre gli oneri per l'anno 2026, pari a 1.332.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, fondo istituito presso il Ministero del lavoro e alimentato, tra l'altro, da risorse per ammortizzatori sociali in deroga, dal Fondo per l'occupazione e da risorse destinate alla formazione.

**Comma 162-163 - Proroga APE sociale** Proroga dell'indennità fino al 31 dicembre 2026, con requisito anagrafico pari a 63 anni e 5 mesi, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata che, al compimento di tale età, si trovano in una delle seguenti condizioni, con durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età per la pensione di vecchiaia:

- Disoccupati per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione, oppure per scadenza di un contratto a termine, a condizione di aver svolto nei 36 mesi precedenti almeno 18 mesi di lavoro dipendente, di aver concluso integralmente la prestazione di disoccupazione spettante e di avere almeno 30 anni di contribuzione.
- Caregiver che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o affine di secondo grado convivente quando i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto 70 anni, siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti; con almeno 30 anni di contribuzione.
- Invalidi con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; con almeno 30 anni di contribuzione. Lavoratori dipendenti addetti a professioni indicate nell'allegato
- C, che abbiano svolto tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure almeno 6 anni negli ultimi 7; con almeno 36 anni di contribuzione.
- Per le donne, requisiti contributivi ridotti di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni.

● Presupposti e incompatibilità: necessaria cessazione dell'attività lavorativa; esclusi i titolari di pensione diretta; non cumulabile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi alla disoccupazione involontaria, con il trattamento specifico previsto dalla disciplina vigente per i disoccupati e con l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale.

● Importo e limiti: indennità pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso; erogata su 12 mensilità; tetto massimo di 1.500 euro mensili; non rivalutata.

● Compatibilità limitata con redditi da lavoro: fino a 8.000 euro annui per lavoro dipendente/parasubordinato e fino a 4.800 euro annui per lavoro autonomo; decadenza al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.

● Per i lavoratori pubblici che accedono all'indennità, i termini di pagamento del TFS/TFR decorrono dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, secondo la disciplina vigente.

▲ Attuazione e controlli: definite con decreto le caratteristiche dei lavori gravosi, le procedure di accertamento e documentazione, il monitoraggio, i criteri di priorità, le comunicazioni dell'ente erogatore, i criteri di verifica ispettiva e lo scambio dati fra enti.

● Limiti di spesa e priorità: beneficio riconosciuto a domanda entro tetti di spesa annuali, con possibile differimento della decorrenza in caso di scostamenti rispetto alle risorse disponibili, secondo criteri di priorità basati sulla maturazione dei requisiti e, a parità, sulla data della domanda.

Scadenze per le domande nel 2026:

- Presentazione ordinaria entro il 31 marzo 2026.
- Presentazione in deroga entro il 15 luglio 2026.
- Domande presentate oltre il 15 luglio e non oltre il 30 novembre 2026 prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio, residuano le necessarie risorse finanziarie.

Incremento della dotazione finanziaria dell'indennità:

- +170 milioni di euro per il 2026;
- +320 milioni di euro per il 2027;
- +315 milioni di euro per il 2028;
- +270 milioni di euro per il 2029;
- +121 milioni di euro per il 2030;
- +28 milioni di euro per il 2031.

Esclude la fruizione del beneficio insieme a redditi di lavoro dipendente, a qualsiasi importo e in qualunque periodo, salvo quanto indicato nell'eccezione sotto

Esclude la fruizione del beneficio insieme a redditi di lavoro autonomo, a qualsiasi importo e in qualunque periodo, salvo quanto indicato nell'eccezione sotto

Eccezione: consente la fruizione del beneficio in presenza di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite complessivo di 5.000 euro lordi annui; superata tale soglia, anche tali redditi rendono il beneficio non cumulabile

Il limite di 5.000 euro lordi annui si riferisce all'ammontare lordo complessivo percepito nell'anno dalle prestazioni di lavoro autonomo occasionale (prima di imposte e contributi)

Effetto pratico: chi percepisce il beneficio può svolgere prestazioni di lavoro autonomo occasionale in modo episodico entro 5.000 euro lordi annui senza perdere il beneficio; qualsiasi reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo non occasionale ne preclude la fruizione.

**Comma 179 - Incremento di 20 euro mensili delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate** A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo mensile che l'incremento delle maggiorazioni sociali è tenuto a garantire ai beneficiari per tredici mensilità è aumentato di 20 euro; su base annua, ciò equivale a 260 euro di reddito proprio garantito in più. L'importo mensile non è oggetto di adeguamento automatico; l'aumento discende dalla presente disposizione ed è distinto dall'aumento del limite annuo di cui al punto successivo.

Dalla medesima data, l'importo annuo rilevante per il riconoscimento e la misura dell'incremento delle maggiorazioni sociali è aumentato di 260 euro: cresce sia la soglia individuale, sia la quota base del limite per i coniugati (alla quale continua ad aggiungersi l'importo annuo dell'assegno sociale). L'aumento di 260 euro si somma agli incrementi annui determinati dal meccanismo ancorato all'incremento del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Restano ferme tutte le altre condizioni, platee e modalità applicative del meccanismo (requisiti, trattamenti interessati, criteri di calcolo e coordinamento).

**Comma 195 - Abrogazione della possibilità di computare anche il valore delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare al fine del raggiungimento dell'importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia** Elimina, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata a 63 anni, la facoltà per l'assicurato che opta per la prestazione in forma di rendita di computare, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di

pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato, determinato trasformando il montante effettivo accumulato con applicazione dei coefficienti di trasformazione vigenti al momento del pensionamento; viene meno, contestualmente, l'obbligo per le forme di previdenza complementare di mettere a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati.

Rimuove, per la pensione anticipata a 63 anni, le ulteriori condizioni previste per i lavoratori che si avvalgono della facoltà sopra soppressa, e precisamente: l'incremento del requisito contributivo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030; e la non cumulabilità, dalla decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

**Commi 185-193 – Riduzione del prossimo incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento** Per il solo anno 2027, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico legato agli incrementi della speranza di vita si applica nella misura di un mese. Dal 1° gennaio 2028 resta integralmente applicato l'adeguamento determinato dal decreto direttoriale, senza la riduzione prevista per il 2027.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e per il personale degli enti pubblici di ricerca che nel 2027 soddisfano i requisiti di accesso al pensionamento come determinati dal decreto direttoriale (con l'adeguamento limitato a un mese):

- Le indennità di fine servizio, comunque denominate, sono liquidate quando, secondo la disciplina generale delle pensioni, si matura il diritto in base ai requisiti e alle finestre di decorrenza dei trattamenti; da tale momento decorrono i termini ordinari di pagamento del trattamento di fine servizio
- Restano applicabili i termini ordinari di corresponsione del trattamento di fine servizio: pagamento decorsi 24 mesi dalla cessazione, ovvero 12 mesi se la cessazione avviene per raggiungimento dei limiti di età o di servizio; la corresponsione deve avvenire entro i tre mesi successivi, con interessi dovuti oltre tali termini; fanno eccezione i casi di inabilità (da causa di servizio o meno) e di decesso, per i quali il pagamento avviene entro tre mesi dalla ricezione della necessaria documentazione

Ai fini del precedente alinea, la "disciplina generale delle pensioni" rilevante per individuare il momento a partire dal quale decorrono i termini di pagamento del trattamento di fine servizio è così composta:

- Le prestazioni sono articolate in pensione di vecchiaia e pensione anticipata;
- Pensione di vecchiaia: età minima di accesso non inferiore a 67 anni (con successivi adeguamenti alla speranza di vita);
- Pensione anticipata: anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi (uomini) e 41 anni e 10 mesi (donne), con decorrenza del trattamento tre mesi dopo la maturazione dei requisiti; per le gestioni del personale degli enti locali e affini (CPDEL, CPS, CPI, CPUG) la decorrenza è ulteriormente posticipata: per requisiti maturati entro il 31 dicembre 2027, la pensione decorre sette mesi dopo;
- Per chi ha la prima contribuzione successiva al 1° gennaio 1996 è prevista la pensione anticipata con 63 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione effettiva e una soglia minima di importo, con decorrenza tre mesi dopo la maturazione dei requisiti;
- Tutti i requisiti anagrafici e, in generale, anche quelli contributivi sono soggetti agli adeguamenti periodici alla speranza di vita

Sono compresi nel perimetro dei destinatari:

- Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- Le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e i loro consorzi e associazioni;
- Istituzioni universitarie;
- Istituti autonomi case popolari;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni;
- Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
- Le Agenzie istituite per l'organizzazione dei Ministeri;
- Il CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore);
- Le aziende e gli enti pubblici per i quali i rapporti di lavoro sono regolati, nel pubblico impiego, da contratti collettivi e individuali, nonché la Cassa depositi e prestiti

Esclusione dagli incrementi dei requisiti di accesso: per chi si trova in una delle condizioni previste c.187, non si applicano gli incrementi dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsti nel presente articolo c.185, sia:

- Per il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia;
- Sia per il requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata.

Ambito soggettivo interessato: l'esclusione si applica agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata. Ai fini dell'individuazione degli iscritti alla Gestione separata, vi rientrano:

- I soggetti che esercitano per professione abituale, anche non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
- I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Gli incaricati alla vendita a domicilio;
- Sono esclusi dall'obbligo gli assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività; Dal 1° gennaio 2025, anche gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti nel relativo registro.

Effetti sul requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia: per i soggetti interessati resta applicabile la disciplina vigente dei requisiti anagrafici, come ridefiniti a decorrere dal 1° gennaio 2012, inclusi gli adeguamenti alla speranza di vita; non si applicano gli incrementi dei requisiti di accesso previsti nel presente articolo

Effetti sul requisito contributivo per la pensione anticipata: per i soggetti interessati resta applicabile l'anzianità contributiva di:

- 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi per le donne; con decorrenza del trattamento trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Restano altresì ferme, per i trattamenti a carico di CPDEL, CPS, CPI e CPUG, le finestre di decorrenza differite come segue: tre mesi se i requisiti sono maturati entro il 31 dicembre 2024; quattro mesi se maturati entro il 31 dicembre 2025; cinque mesi se maturati entro il 31 dicembre 2026; sette mesi se maturati entro il 31 dicembre 2027; nove mesi se maturati dal 1° gennaio 2028. L'esclusione opera solo rispetto agli incrementi dei requisiti di accesso previsti nel presente articolo

La disposizione indicata si applica ai lavoratori dipendenti appartenenti alle professioni "gravose" elencate di seguito, a condizione che: al momento del pensionamento svolgano attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo; abbiano svolto tali attività per almeno sette anni negli ultimi dieci oppure per almeno sei anni negli ultimi sette; siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni:

- Professioni "gravose": operai dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru e di macchinari mobili per la costruzione; conciatori di pelli e pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; infermieri e ostetriche ospedaliere (con lavoro su turni); addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti; insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori di asilo nido; facchini e addetti allo spostamento merci; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e raccoglitori di rifiuti;

operai agricoli; addetti alla zootecnia; pescatori; lavoratori marittimi/addetti alla pesca (e mansioni affini con carattere di gravosità).

La disposizione indicata si applica ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti rientranti nelle seguenti tipologie, a condizione che: abbiano svolto una o più di tali attività per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva; ai fini del computo si tenga conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa; siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

- Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti.
- Lavoratori notturni, ripartiti come segue:
  - Lavoratori a turni che prestano attività nel periodo notturno per almeno 6 ore, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per chi ha maturato i requisiti tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per chi ha maturato i requisiti dal 1° luglio 2009; per "lavoratore a turni" si intende qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni; per "periodo notturno" si intende un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
  - Al di fuori dei casi precedenti, lavoratori che prestano attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
- Lavoratori alle dipendenze di imprese cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro che vincolano all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o alla misurazione dei tempi di lavorazione, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia; sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.
- Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Esclude dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico il requisito contributivo ridotto a 41 anni riconosciuto ai lavoratori con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il diciannovesimo anno di età, limitatamente ai

lavoratori di cui alla lettera d). In sostanza, per tali soggetti il requisito contributivo ridotto per il pensionamento rimane a 41 anni.

La deroga riguarda esclusivamente:

- I lavoratori dipendenti appartenenti alle professioni indicate nell'allegato E che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, attività per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.
- Ovvero i lavoratori che soddisfano le condizioni previste per i lavori usuranti.

La deroga non si estende alle altre condizioni previste per il requisito contributivo ridotto (lettere a), b), c)), per le quali l'incremento dei requisiti di accesso continua ad applicarsi.

Con riferimento ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, dei lavoratori notturni, dei lavoratori alle dipendenze di imprese impegnati all'interno di un processo produttivo in serie e dei conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita previsti anche per l'anno 2027; la non applicazione riguarda gli anni 2019, 2021, 2023, 2025 e 2027.

Non si applica la disposizione richiamata ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità sperimentale di anticipo (cosiddetta APE sociale)

Ai fini dell'individuazione di tali soggetti, l'indennità è riconosciuta:

- In via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2023, al compimento di 63 anni, per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia c.179.
- A iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che si trovano in una delle seguenti condizioni c.179:
  - A) Stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura prevista per i licenziamenti, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato; con periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi nei trentasei mesi precedenti la cessazione, conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione spettante e anzianità contributiva di almeno 30 anni c.179.



- La pensione anticipata richiede 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne;
- L'anticipata nel sistema contributivo è accessibile da 63 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e a condizione che la prima rata raggiunga soglie minime multiple dell'assegno sociale.

Disciplina di pagamento applicabile: restano fermi i termini ordinari del trattamento di fine servizio, che decorrono dal momento sopra indicato:

- Liquidazione, di regola, dopo 24 mesi; se la cessazione è avvenuta per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, dopo 12 mesi;
- Corresponsione entro i 3 mesi successivi alla liquidazione, con interessi in caso di ritardo;
- Eccezioni confermate: nei casi di inabilità (da causa di servizio o meno) e di decesso, l'amministrazione trasmette la documentazione entro 15 giorni e l'ente previdenziale paga entro 3 mesi dalla ricezione, con interessi in caso di ritardo.

Incrementa le risorse per il beneficio dell'anticipo del pensionamento, riconosciuto a domanda e soggetto a monitoraggio con priorità di accesso, di: +8 milioni di euro per il 2027, +30 milioni per il 2028, +43 milioni per il 2029, +46 milioni per il 2030 e +49 milioni di euro annui a decorrere dal 2031.

In base al tetto vigente pari a 587,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, i nuovi limiti complessivi risultano quindi pari a: 595,6 milioni per il 2027; 617,6 milioni per il 2028; 630,6 milioni per il 2029; 633,6 milioni per il 2030; 636,6 milioni di euro annui dal 2031.

Resta applicato il meccanismo di salvaguardia finanziaria: il beneficio è riconosciuto a domanda entro i limiti di spesa; se dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emergono scostamenti, anche prospettici, rispetto alle risorse disponibili, la decorrenza dei trattamenti è differita, con priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità, della data di presentazione della domanda, così da non superare il numero di accessi programmato in relazione alle risorse.

Incrementa la dotazione dell'apposito Fondo istituito per assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici di pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie disponibili, di:

- 4 milioni di euro per l'anno 2027
- 11 milioni di euro per l'anno 2028
- 15 milioni di euro per l'anno 2029
- 16 milioni di euro per l'anno 2030

- 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031

Determina un corrispondente incremento degli importi annuali degli oneri finanziati a valere sulle risorse del medesimo Fondo. Considerata la quantificazione vigente pari a 233 milioni di euro annui, i nuovi importi risultano:

- 237 milioni di euro per l'anno 2027
- 244 milioni di euro per l'anno 2028
- 248 milioni di euro per l'anno 2029
- 249 milioni di euro per l'anno 2030
- 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031

### **Commi 201-202 - Innalzamento del limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati alle forme di previdenza complementare**

A decorrere dal periodo d'imposta 2026, innalza a euro 5.300 il limite annuo di deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari.

Per i lavoratori di prima occupazione, stabilisce che, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione, l'eccedenza deducibile rispetto al limite annuo corrisponde all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni ma non effettivamente versati e, in ogni caso, per un importo non superiore alla metà del limite annuo.

Eleva al 60 per cento del montante finale accumulato la quota massima erogabile in capitale e qualifica la prestazione in rendita come rendita vitalizia.

Prevede l'erogazione integrale in capitale se la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale.

Fermo restando il limite per l'erogazione in forma di capitale, introduce, nelle forme a contribuzione definita, modalità alternative alla rendita vitalizia:

- Rendita a durata definita per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata al predetto numero di anni residui;
- Prelievi liberamente determinabili, richiedibili tempo per tempo nei limiti della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita;
- Erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.

Definisce la "vita attesa residua" come il numero di anni interi della speranza di vita corrispondente all'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata

dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per i vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita.

Stabilisce che le prestazioni di cui sopra sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e che il montante è mantenuto in gestione; in caso di morte del beneficiario, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

Qualifica espressamente come "vitalizie" le rendite richiamate nelle disposizioni sulla tutela dell'aderente e sul regime fiscale delle rendite.

Disciplina il regime fiscale delle nuove modalità di erogazione:

- Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita e ai prelievi si applica il regime previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale, inclusa l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta da parte della forma pensionistica; lo stesso regime si applica alle prestazioni costituite dal riscatto del montante residuo in caso di morte del beneficiario;
- Le prestazioni erogate in forma frazionata sono imponibili per l'ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta; sulla parte imponibile è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 20 per cento, ridotta di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali; la ritenuta è applicata dalla forma pensionistica.

Aggiorna a euro 5.300 l'importo richiamato nel regime delle anticipazioni ai fini del reintegro e del relativo credito d'imposta.

Sottopone le prestazioni di capitale e di rendita di cui alle nuove modalità, la rendita integrativa temporanea anticipata e le anticipazioni per spese sanitarie agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni a carico della previdenza obbligatoria; restano impignorabili le somme necessarie ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita, con pignorabilità della parte residua nel limite di un quinto, e sono consentite, nei limiti di legge, la pignorabilità per crediti alimentari e per crediti tributari. Permane l'intangibilità delle posizioni individuali nella fase di accumulo fino alla richiesta di liquidazione. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione per acquisto della prima casa o per ulteriori esigenze non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Elimina, per i profili considerati, il rinvio ai contratti o accordi collettivi, anche aziendali, quanto ai limiti e alle modalità.

Affida alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le seguenti funzioni:

- Definire la periodicità e il numero minimo di rate dell'erogazione frazionata delle prestazioni pensionistiche complementari;
- Definire i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento destinati al conferimento tacito del TFR.

Fissa la decorrenza delle nuove disposizioni al 1° luglio 2026. Entro il 1° luglio 2026, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni.

**Commi 204-205 - Adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori del settore privato di prima assunzione** Introduce l'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici. L'adesione opera fin dalla data di prima assunzione e resta ferma la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, sia in caso di adesione automatica sia in caso di adesione esplicita. Le modalità e la misura minima della contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore sono quelle previste dagli accordi/contratti collettivi applicabili, ove presenti

Definisce la forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica:

- Se esistono accordi o contratti collettivi (anche territoriali o aziendali), la destinazione è la forma pensionistica collettiva ivi prevista; se in azienda sono presenti più forme, la destinazione è quella con il maggior numero di aderenti, salvo diverso accordo aziendale
- In assenza di accordi o contratti collettivi, la destinazione è la forma pensionistica complementare residuale individuata dal regolamento ministeriale vigente, alla quale è conferito l'intero importo del TFR

Stabilisce che, in caso di adesione automatica:

- Sono devoluti alla forma di destinazione l'intero TFR e la contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi/contratti collettivi; La
- contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria se la sua retribuzione annua lorda è inferiore all'importo dell'assegno sociale; in tal caso, il lavoratore può avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dalla prima assunzione, fermo restando il conferimento del TFR nella misura prevista dagli accordi

Riconosce al lavoratore un termine di 60 giorni dalla data di prima assunzione per rinunciare all'adesione automatica e:

- Conferire l'intero TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare liberamente scelta; oppure
- Mantenere il TFR presso il datore di lavoro secondo il regime ordinario (accantonamento interno con calcolo per quote annuali, rivalutazione composta annua e possibilità di anticipazioni nei casi previsti). La scelta di mantenere il TFR può essere successivamente revocata, conferendo in seguito il TFR maturando a una forma pensionistica complementare. Il datore di lavoro conserva la dichiarazione del lavoratore e gli rilascia copia

Disciplina flussi e decorrenza dei versamenti in caso di adesione automatica: il datore di lavoro comunica l'adesione alla forma di destinazione e inizia a effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni; tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da tale data

Rafforza gli obblighi informativi all'atto della prima assunzione: il datore di lavoro fornisce al lavoratore informazioni sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma destinataria, sulle diverse scelte disponibili e sulle relative tempistiche

Ridefinisce l'investimento dei conferimenti derivanti da adesioni non esplicite: gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono che i contributi e le quote di TFR così conferiti - sia in investimento partecipativo e dall'articolata scelta dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente (superando il vincolo di un'unica linea "più prudentiale" con garanzia di capitale)

Introduce una disciplina specifica per i lavoratori non di prima assunzione:

- All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro deve informare sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare, mediante dichiarazione del lavoratore, quale scelta sia stata in precedenza compiuta in merito alla previdenza complementare;
- Se il lavoratore ha già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, può indicare entro 60 giorni a quale forma conferire il TFR maturando dalla nuova assunzione; in difetto, si applica il meccanismo di adesione automatica come sopra descritto, con la medesima decorrenza e recupero dei versamenti dalla data di assunzione;
- Il TFR maturando è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il medesimo termine di 60 giorni, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi/contratti collettivi; per i lavoratori la cui prima iscrizione alla previdenza obbligatoria è anteriore al 29 aprile

1993 e per i quali gli accordi non prevedono la destinazione del TFR alla previdenza complementare, la percentuale non può essere inferiore al 50%

Le disposizioni richiamate si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026. Entro il 1° luglio 2026 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni.

**Comma 203 - Obbligo a versare al Fondo INPS le quote di tfr non destinate alla previdenza complementare anche per i datori di lavoro che raggiungono i 50 dipendenti** Estende l'obbligo di versare al Fondo la quota di trattamento di fine rapporto maturata e non destinata alla previdenza complementare (al netto del contributo al relativo fondo di garanzia), confermandone le modalità essenziali: il versamento è mensile; la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni è effettuata dal Fondo limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti; si applicano le regole di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, senza alcuna agevolazione contributiva.

Dal 1° gennaio 2026, l'obbligo si applica anche ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di cinquanta addetti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato; limitatamente al periodo 2026-2027, l'obbligo opera a condizione che, nel medesimo anno solare di riferimento della media annuale, essa non sia inferiore a sessanta addetti.

Dal 1° gennaio 2032, l'obbligo si applica altresì ai datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato. In tal modo, la soglia dimensionale rilevante diviene pari a quaranta addetti (fermo restando il medesimo criterio della media annuale).

**Comma 717 - Riduzione del limite di spesa entro il quale ai lavoratori cosiddetti precoci è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico anticipato** Riduce l'autorizzazione di spesa del beneficio dell'anticipo del pensionamento, a seguito dell'attività di monitoraggio, di 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

In conseguenza della riduzione rispetto al limite annuo vigente "a decorrere dal 2023" (587,6 milioni di euro), il nuovo limite annuo di spesa diventa: 567,6 milioni di euro per il 2027; 527,6

milioni di euro per il 2028; 497,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032; 447,6 milioni di euro per il 2033; 397,6 milioni di euro annui dal 2034.

Poiché il beneficio è riconosciuto “a domanda” entro i limiti di spesa, in caso di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse disponibili la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda; tale meccanismo opera rispetto ai nuovi limiti di spesa risultanti dalle riduzioni sopra indicate.

**Comma 718 - Riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività faticose e pesanti** Riduce, dal 2033, di 40 milioni di euro annui la dotazione del Fondo che finanzia il pensionamento anticipato su domanda, con requisiti ridotti, per lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività (mansioni particolarmente usuranti; lavoro notturno; addetti alla “linea catena”; conducenti di veicoli pesanti adibiti al trasporto pubblico di persone).

Determina un corrispondente decremento degli importi destinati alla copertura degli oneri della relativa disciplina: gli importi fissati “a decorrere dal 2015” in 233 milioni di euro annui si riducono, dal 2033, a 193 milioni di euro annui e, quindi, di 40 milioni ogni anno successivo.

**Comma 156 - Disposizione che pone a regime dal 2026 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura** Assicura la continuità, anche a decorrere dall'anno 2026, della disciplina speciale che consente alle imprese agricole di utilizzare, per le attività stagionali, forme semplificate di prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, garantendo ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.

Per effetto di tale continuità, restano applicabili anche dopo il 2025:

- Le regole che eliminano l'eccezione settoriale sul compenso minimo, facendo sì che per le prestazioni occasionali in agricoltura non vi sia una disciplina ad hoc diversa da quella generale;
- Le regole che superano specifiche eccezioni di settore sulle fasce orarie minime e sul computo della durata, con applicazione dei medesimi criteri previsti in via generale; Le
- regole sanzionatorie senza la deroga che escludeva la sanzione quando la violazione derivava da informazioni incomplete o non veritiere nelle autocertificazioni dei prestatori, così da non prevedere più una salvaguardia speciale per il datore di lavoro agricolo in tali casi.

**Comma 767 - Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro** Incrementa la dotazione del "Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro" di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni del Fondo previste dalla disciplina vigente.

La rideterminazione riguarda le prestazioni economiche di sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, comprese le anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL; il Fondo opera anche nei casi in cui le vittime siano prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.